

Codice DB1602

D.D. 26 aprile 2012, n. 168

Por/Fesr 2007/2013; Asse I - Attivita' I.1.3 - "Innovazione e p.m.i. " - Attivita' I.2.2 "Adozione di tecnologie ambientali": modifica del bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilita' ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" approvato con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i è stato approvato il bando “Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro” (Bando Pmi); con determinazione n. 444 del 24/10/2011 è stato modificato il paragrafo 12.1 del suddetto bando.

Preso atto che:

il bando Pmi, ai paragrafi 12.1 e 12.2, reca le disposizioni in ordine rispettivamente alle modalità di presentazione delle domande di ammissione a contributo e di istruttoria delle stesse, prevedendo in particolare:

- l’invio telematico della domanda di ammissione a contributo da parte del beneficiario, seguito, entro i successivi 5 giorni lavorativi, da trasmissione a Finpiemonte Spa della copia cartacea della suddetta domanda;
- l’istruttoria, da parte di Finpiemonte Spa e del Comitato di valutazione di cui al par. 12.2, diretta ad accertare rispettivamente ricevibilità/ammissibilità e merito/capacità tecnica e finanziaria del beneficiario;
- l’avvio, per le sole domande che abbiano positivamente superato l’istruttoria formale e di merito, della valutazione del merito creditizio ad opera dell’istituto bancario prescelto.

Ritenuto opportuno, per ragioni di celerità e di economicità del procedimento amministrativo, modificare la procedura per la presentazione delle domande e di valutazione delle stesse, disponendo che il beneficiario debba presentare domanda di contributo allegando alla stessa una lettera dell’istituto bancario prescelto che attesti l’avvenuta delibera del finanziamento.

Considerato inoltre che:

il Bando Pmi prevede la concessione dell’agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08 oppure ai sensi del punto 4.2 “Importo di aiuto limitato e compatibile” della “Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C 83/01) [di seguito: comunicazione] e dell’art. 3 “Aiuti di importo limitato” del D.p.c.m. 3/6/2009 “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, quando il progetto di finanziamento, pur non rientrando nelle definizioni di investimento ammissibile ai sensi del Regolamento (CE) 800/08, soddisfi gli obiettivi del bando esplicitati all’art. 2 commi 1 e 2;

l’art. 9 del Bando Pmi specifica che, in caso di cessata vigenza della Comunicazione di cui sopra e dei conseguenti atti applicativi, l’agevolazione possa essere concessa ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (‘de minimis’) in GUUE L379 del 28/12/2006

la Commissione Europea ha ritenuto di non prorogare la suddetta Comunicazione (a far data dal 1 gennaio 2012) e pertanto è necessario adeguare l’art. 9 del Bando specificando che l’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08 e ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (‘de minimis’) in GUUE L379 del 28/12/2006.

Ritenuto infine opportuno introdurre alcune modifiche atte a meglio delineare gli obblighi sussistenti in capo ai beneficiari ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione, della sua conferma e dell'effettiva erogazione del contributo.

Visti:

l'art. 95.2 dello Statuto

l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

IL DIRETTORE

determina

Di modificare il bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" approvato con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i. e di sostituirne il testo con quello contenuto nell'allegato 1 facente parte integrante della presente determinazione;


di disporre che le nuove disposizioni contenute nel Bando Pmi come modificato dalla presente determinazione si applicano a partire dalle ore 9.00 del giorno 4 giugno 2012

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato



	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse I - Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività I.1.3 – Innovazione e PMI Attività I.2.2- Adozione tecnologie ambientali</p>
---	--	--

Bando: “Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo modificato con Determinazione dirigenziale n. 168/2012 del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive

1. Riferimenti normativi

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013 e s.m.i.; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività "I.1.3 Innovazione e pmì" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.
- Regolamenti comunitari:
 - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
 - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.
 - n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Decreto del Presidente della Repubblica N° 196/2008 che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.

- Normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
 - Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (di seguito Regolamento 800/08).
 - Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica: **di seguito la "Comunicazione" (Non più applicabile in quanto non più in vigore).**
 - Decisione della Commissione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N. 248/2009 – Italy – Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework, di seguito la "Decisione" **(non più applicabile in quanto non più in vigore).**
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
 - Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis') in GUUE L379 del 28/12/2006.

- Normativa nazionale:
 - D.p.c.m. 3/6/2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al

finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" **(non più applicabile in quanto la Comunicazione e la Decisione non sono più in vigore.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- Atti normativi regionali:
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 89-7615 del 26/11/2007 che definisce i contenuti generali della presente misura.
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 2-230 del 29/06/2010 che prevede sulla presente misura ulteriori risorse pari a 20 milioni che vanno ad incrementare la dotazione finanziaria iniziale di 70 milioni già stanziati.
 - Determina n. 444 del 24/10/2011 che modifica il paragrafo 12 del bando relativo alle modalità applicative di presentazione della domanda.
 - Determina n. _____ di approvazione delle modifiche incluse nel presente bando.

2. Obiettivi del bando ed iniziative ammissibili

Obiettivo primario del presente bando è sostenere investimenti che, mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo, consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati.

Il bando finanzia programmi organici di investimento, finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo¹, sia per renderlo più efficiente, sia per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti. In particolare, il bando finanzia gli investimenti finalizzati:

- I. all'acquisizione e all'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
- II. all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
- III. all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto.

Una maggiorazione dell'agevolazione è prevista per il caso in cui gli investimenti sopra descritti comportino, oltretutto innovazione del processo produttivo, anche e contestualmente:

A) un miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo; rientrano in questa categoria gli investimenti per l'innovazione di processo o di prodotto che abbiano anche come ulteriore effetto quello

¹ Innovazione di processo: è l'implementazione di un nuovo o significativamente migliorato metodo di produzione di beni o servizi, ottenuta attraverso cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software tendenti a diminuire il costo unitario di produzione o distribuzione, ad incrementare la qualità, a produrre o spedire prodotti (beni e servizi). L'innovazione può essere finalizzata sia al processo produttivo/linea di produzione già in atto nell'azienda, per renderla più efficiente e competitiva, sia all'introduzione di un nuovo processo/linea per la produzione di nuovi prodotti; in entrambi i casi, gli interventi non devono configurarsi come attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, ma semmai finalizzare tali attività ad un nuovo processo o ad un nuovo prodotto finito da avviare al mercato. L'innovazione di processo può includere anche nuovi o significativamente migliorati metodi di creazione e fornitura di servizi che si attua attraverso un significativo cambiamento nelle attrezzature e nei software usati nell'impresa di servizi o nelle procedure e tecniche impiegate nella produzione dei servizi.

di minimizzare gli impatti delle attività produttive sull'ambiente sia a livello di processo che di prodotto, con particolare riferimento a:

- I. diminuzione delle emissioni in atmosfera²
- II. diminuzione delle emissioni nei corpi idrici³;
- III. miglioramento del ciclo dei rifiuti⁴;
- IV. razionalizzazione dei consumi idrici⁵;
- V. acquisizione di consulenze ambientali finalizzate all'analisi ambientale dell'azienda per verificarne la situazione iniziale e programmare, di conseguenza, interventi volti al miglioramento delle performance ambientali del ciclo produttivo o del prodotto o servizio finali

oppure

B) un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori

oppure

C) un miglioramento dell'efficienza energetica nel ciclo produttivo, quantificabile - in termini di energia primaria risparmiata - in un valore uguale o superiore a 1,5 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente.

Ai fini del presente bando sono esclusi:

² Con particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Ossidi di Azoto (NOx);
- Particolato fine (PM10);
- Ammoniaca (NH3);
- Composti organici volatili (COV);
- Altri inquinanti caratterizzati da elevata tossicità o da accertata mutagenicità/cancerogenicità.

Gli interventi proposti a finanziamento, per beneficiare della maggiorazione d'aiuto, devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativo nonché comportare una riduzione delle emissioni pari ad almeno il 50% rispetto alla situazione ante investimento.

³ Con particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Azoto e Fosforo
- Sostanze identificate come "Modificatori Endocrini"
- "Sostanze Pericolose" e "Sostanze Pericolose Prioritarie", così come definite dall'Allegato X della Dir. 2000/60 CE e sostanze di cui alla Dir. 2006/11 CE

Gli interventi proposti a finanziamento, per beneficiare della maggiorazione d'aiuto, devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativo e devono comportare una significativa riduzione delle emissioni, da dimostrare attraverso un analitico bilancio complessivo di massa riferito alla situazione ante e post intervento

⁴ Tale fattispecie ricorre quando, quale conseguenza direttamente correlata all'investimento idoneo a introdurre innovazione nel processo produttivo o di prodotto, si verifichi almeno uno dei seguenti effetti:

- riduzione della produzione di rifiuti pericolosi con particolare riferimento ai rifiuti di cui ai codici CER07-08-11-12-13-19
- riduzione della produzione totale di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- riduzione dell'uso di imballaggi per il confezionamento del prodotto oppure utilizzo di imballaggi riciclabili
- miglioramento della qualità dei prodotti derivanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti.

⁵ Tale fattispecie ricorre quando l'investimento idoneo a introdurre innovazione nel processo produttivo o di prodotto comporti anche uno o più dei seguenti interventi ad esso strettamente funzionali e connessi:

- realizzazione di reti idriche differenziate all'interno dell'insediamento produttivo
- installazione di sistemi di riciclo delle acque usate
- sistemi di trattamento delle acque di approvvigionamento

oppure quando all'investimento idoneo a introdurre innovazione nel processo produttivo o di prodotto consegua, come effetto diretto, un significativo miglioramento nella qualità degli scarichi, anche mediante il loro totale o parziale riutilizzo od, ancora, quando tale investimento comporti anche l'installazione di sistemi di produzione alternativi non idrico esigenti oppure a minore uso o scarico d'acqua o con consumo di risorsa idrica non idonea al consumo umano.

- gli investimenti meramente sostitutivi, rispondenti a necessità di adeguamento del processo produttivo alle esigenze di mercato, che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre innovazioni (di processo) come descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo;
- i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine e le attività connesse all'esportazione, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.
- gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard di sicurezza imposti dalla legge.
- gli investimenti necessari per conseguire gli standard di emissioni imposti dalla legge o dall'eventuale provvedimento autorizzativo.

Nel caso di imprese start-up, l'innovazione deve riguardare il processo produttivo in essere presso l'impresa che chiede l'accesso all'agevolazione.

3. Durata dell'iniziativa

Il programma/progetto di investimento non può avere durata superiore a 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15^{5bis}.

4. Soggetti beneficiari

Sono ammissibili le piccole e medie imprese, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi identificate dai codici ATECO 2007, riportati nell'allegato al presente bando.

Nel caso di imprese che:

- operino nei settori dell' "industria siderurgica" o delle "costruzioni navali" o delle "fibre sintetiche"⁶ e siano localizzate in aree cd. 107.3.C (ex art. 87.3.c);
- propongano domanda con riferimento alla tipologia di aiuto prevista al successivo articolo 9, comma 5, lettera A) ed intendano beneficiare della maggiorazione del 5 % dell'agevolazione in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n 800/08,

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica ed all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione U.E., salvo che l'impresa opti per una delle tipologie d'aiuto alternative indicate al successivo art. 9 comma 5 lettera B).

Il gestore Finpiemonte S.p.A. in fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo articolo 12, accerta - mediante visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") – che, nell'unità produttiva ove viene effettuato l'investimento, l'impresa svolga attività riconducibile a codici ATECO 2007 ammissibili ai sensi del precedente comma 1.

^{5bis} Comma così modificato con d.d. n. 42 dell'8.2.2010

⁶ Nello specifico, sezione C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, codd.: 20.6, 24.10, 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34 30.11, 33.15 come definite dall'art.2 del Regolamento (CE) 800/08.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono altresì ammissibili le imprese che, seppur al momento di presentazione della domanda non svolgano attività riconducibili ai codici ATECO 2007 ammissibili elencati nell'allegato al presente bando, propongano a finanziamento investimenti idonei a configurare un'innovazione del processo produttivo cui consegua la produzione di nuovi prodotti o, comunque, la trasformazione fondamentale del processo produttivo che comporti - al termine dell'investimento - lo svolgimento di una nuova attività riconducibile a codici ATECO 2007 ammissibili; la concessione dell'agevolazione, in tal caso, è subordinata al fatto che l'impresa svolga, ad investimento concluso, un'attività riconducibile ad un codice ATECO ammissibile e la relativa verifica è effettuata da Finpiemonte S.p.A.– con le medesime modalità di cui al precedente comma 3 - al momento della presentazione della rendicontazione finale dell'investimento.

Le piccole e medie imprese (PMI) sono le imprese che soddisfano i criteri dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n.800/2008.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nella nozione di impresa in difficoltà definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008⁷

5. Ambito territoriale

Gli investimenti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati in un'unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIA, localizzata nel territorio della Regione Piemonte e che - in base a visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") effettuata da Finpiemonte S.p.A. risulti attiva.

6. Dotazione finanziaria

La misura è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione".

La dotazione finanziaria disponibile (fondi POR/FESR) è pari a € 90.000.000 (novantamiliioni).

7. Obblighi del beneficiario

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal bando. I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca dell'agevolazione.

⁷ Art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008 " ... per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma."

Il beneficiario, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dei beni oggetto di agevolazione, deve effettuare una corretta manutenzione degli stessi, assicurandone le migliori condizioni di esercizio.

Il beneficiario, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione;
- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc., realizzati fruendo dell'agevolazione quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa.

Il beneficiario, ai fini della effettiva erogazione dell'agevolazione e/o della sua conferma, ha inoltre l'obbligo di:

- concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- consentire i controlli specificati dal Bando (cfr. art. 18);
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate (cfr. art. 18);
- finalizzare le spese agevolate con la presente Misura esclusivamente agli obiettivi previsti dal bando.

8. Spese ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione gli investimenti avviati successivamente all'invio telematico della domanda, che si sostanziano in:

- I) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strumentali al progetto di innovazione⁸;
- II) servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, di formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Inoltre, i servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione;
- III) acquisto di brevetti, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

I servizi di cui al punto II) (consulenza ed equipollenti) saranno ammessi a finanziamento nel limite del 20% delle spese ammissibili ed a condizione che a seguito della loro acquisizione o, comunque, in connessione ad essi l'impresa abbia effettivamente dato corso agli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi di innovazione indicati al precedente articolo 2 - primo e secondo capoverso - nonché (nel caso di maggiorazione dell'agevolazione connessa al miglioramento dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro

⁸ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 10, nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo; per l'agevolazione concessa ai sensi del regolamento "de minimis" è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

oppure delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo o dell'efficienza energetica) l'ulteriore, pertinente obiettivo fra quelli indicati alle lettere A), B) e C) del precedente articolo 2.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) 800/08, gli acquisti di cui al precedente punto III) devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; nel caso di aiuti a finalità regionale concessi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) 800/2008, gli investimenti finanziati devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) essere considerati ammortizzabili;

c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;

d) figurare all'attivo dell'impresa per un periodo di almeno tre anni. nel caso di concessione di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) 800/2008, gli investimenti finanziati, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno tre anni.

Ai fini del presente bando non saranno considerate ammissibili:

- le spese relative a opere murarie ed assimilate per l'installazione dei macchinari/impianti innovativi;
- l'acquisto di beni usati;
- l'acquisto di beni in leasing;
- le spese in economia.

Il costo complessivo del progetto di investimento non deve essere inferiore a € 250.000.00

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) ed a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

I criteri per la determinazione, la imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, parte integrante del presente bando, sono pubblicati sul sito della Direzione regionale Attività produttive e di Finpiemonte S.p.A.

9. Tipologia ed entità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL), così composto:

- 50% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 500.000,00)
- 50% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

La quota pubblica di finanziamento potrà essere incrementata (sempre entro i massimali di aiuto previsti) con le modalità previste nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'innovazione del processo produttivo comporti anche il **miglioramento delle condizioni della sicurezza nei luoghi di lavoro**, con conseguente eliminazione dal ciclo produttivo, tramite

rottamazione (certificata con F.I.R.⁹) di macchinari privi di marcature CE e la loro sostituzione con macchinario innovativo marcato CE, il finanziamento è concesso fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL) ed è così composto:

- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 600.000,00)
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.;

b) nel caso in cui l'innovazione del processo produttivo comporti anche una significativa **diminuzione delle emissioni in atmosfera o nei corpi idrici oppure un significativo miglioramento del ciclo dei rifiuti oppure una razionalizzazione dei consumi idrici**, il finanziamento è concesso fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL) ed è così composto:

- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 600.000,00)
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

c) Nel caso in cui l'innovazione del processo produttivo comporti anche un **miglioramento dell'efficienza energetica**, quantificabile in termini di energia primaria risparmiata in un valore uguale o superiore a 1,5 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente, il finanziamento è concesso fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL) ed è così composto:

- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 600.000,00)
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

Le agevolazioni sono concesse:

A) con riferimento al Regolamento (CE) n. 800/08, quando l'investimento finalizzato all'innovazione di processo (di cui all'art. 2 del presente bando) consista nell'ampliamento di uno stabilimento esistente, oppure nella diversificazione della produzione di uno stabilimento oppure nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi oppure nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (artt. 13 e 15 del Regolamento CE n. 800/08) e nel caso di acquisizione di servizi di consulenza (art. 26 del Regolamento CE n. 800/08).

In tal caso, l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare i seguenti limiti:

- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese, 25% se localizzate nelle aree 107.3.C (ex art. 87.3.C) "strutturale"¹⁰;
- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese, 15% se localizzate nelle aree 107.3.C (ex art. 87.3.C) "strutturale"¹¹.

⁹ Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore.

¹⁰ Definite dal Regolamento (CE) 800/08 come 'zone assistite'. Relativamente agli aiuti concessi in base ai massimali previsti per le aree 107/3/c si rammenta che ai sensi dell'art. 13, comma 6 del citato regolamento, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescindendo da qualsiasi intervento pubblico. Le aree del Piemonte classificate come 'aree 87/3/c strutturale' sono rinvenibili al recapito <http://www.regione.piemonte.it/industria/carta.htm>.

¹¹ Vedi nota precedente

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Regolamento (CE) n. 800/08 gli aiuti a finalità regionale nel settore dei trasporti hanno una intensità di aiuto pari al 10%ESL.

Nel caso di imprese che:

- operino nei settori dell' "industria siderurgica" o delle "costruzioni navali" o delle "fibre sintetiche"¹²
- siano localizzate in aree 107.3.C (ex art. 87.3.C)
- intendano beneficiare della maggiorazione del 5 % dell'agevolazione in base all'art. 13 Reg. n. 800/08,

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica ed all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione U.E..L'obbligo della preventiva notifica e dell'autorizzazione comunitaria viene meno nel caso in cui dette imprese non richiedano la maggiorazione d'aiuto (+ 5%) prevista (proponendo quindi domanda in base all'art. 15 del Reg. n. 800/08) oppure propongano la domanda di finanziamento con riferimento alla tipologia di cui alla successiva lettera B);

oppure

B) ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis') in GUUE L379 del 28/12/2006

In tal caso, l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare i seguenti limiti:

- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese, 25% se localizzate nelle aree 107.3.C (ex art.. 87.3.C) strutturale¹³;
- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese,15% se localizzate nelle aree 107.3.C (ex art.. 87.3.C) strutturale¹⁴.
- 200.000 euro per impresa in equivalente sovvenzione lordo.
- 100.000 euro in equivalente sovvenzione lordo per impresa attiva nel settore del trasporto su strada

L'agevolazione basata sul punto 4.2 della Comunicazione non è più in vigore

10. Regole di cumulo

L'agevolazione è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione che integri aiuto di Stato sia essa fiscale, contributiva o finanziaria statale, regionale, provinciale o di altri enti pubblici nel rispetto dei seguenti principi.

Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008¹⁵ seguono le regole di cumulo di cui all'art. 7 del suddetto regolamento ed in particolare:

- a) possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo Regolamento (CE) 800/2008 purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
- b) non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n.

¹² nello specifico, sezione C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, codd.: 20.6, 24.10, 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34 30.11, 33.15 come definite dall'art.2 del regolamento (CE) 800/08

¹³ Cfr. nota 10.

¹⁴ Cfr. nota 10.

¹⁵ Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 del Regolamento (CE) 800/2008 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (CE) n. 800/2008;

gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 "de minimis" seguono le regole di cumulo presenti nel citato regolamento ed in particolare:

- l'agevolazione concessa nell'ambito del presente intervento, sommata agli altri aiuti de minimis concessi alla stessa impresa, anche da altre Amministrazioni nel corso dell'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti, non deve superare € 200.000,00, o 100.000 se l'agevolazione è concessa ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

11. Gestione del procedimento e gestione finanziaria

Le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca dell'agevolazione sono affidate a Finpiemonte S.p.A.

12. Modalità applicative

12.1 Procedura di presentazione delle domande

A partire **dalle ore 9 del 4 giugno 2012** le domande dovranno essere presentate, nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17), secondo la procedura - come modificata con Determinazione Dirigenziale n - di seguito descritta.

L'impresa richiedente compila un modulo riassuntivo del progetto. Tale modulo, scaricabile dal sito www.finpiemonte.it, non sostituisce il modulo di domanda ufficiale e non deve essere inviato telematicamente a Finpiemonte S.p.A.

Il predetto modulo viene presentato dall'impresa richiedente all'Istituto di credito prescelto, convenzionato con Finpiemonte S.p.A., che potrà in questo modo valutare, oltre alle caratteristiche dell'impresa, anche le indicazioni di massima del progetto presentato e il relativo importo.

Sulla base della documentazione presentata dall'impresa, l'Istituto di credito procede alla deliberazione e produce una lettera (sulla base del modello reperibile sul sito www.finpiemonte.it) che attesta l'avvenuta delibera e ne riporta gli estremi. Tale lettera viene consegnata all'impresa richiedente.

Dopo aver ottenuto la conferma della delibera bancaria, l'impresa richiedente, invia telematicamente la domanda sul sito di Finpiemonte S.p.A www.finpiemonte.info.

Il *file* di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere stampato, firmato in originale, e spedito con apposizione di una marca da bollo ogni 4 pagine, ex D.M. 20/08/92, **entro 5 giorni lavorativi** dall'invio telematico tramite raccomandata A/R o corriere espresso a:

Finpiemonte
Galleria San Federico, 54
10121 Torino

unitamente agli allegati obbligatori di seguito elencati e alla lettera attestante l'avvenuta delibera da parte dell'Istituto di Credito. Per il rispetto del termine di invio dell'originale cartaceo farà fede il timbro di spedizione oppure la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Finpiemonte.

Documenti obbligatori da allegare alla domanda (a di pena esclusione):

- **domanda, rilasciata dal sistema telematico**, compilata in ogni sua parte e debitamente firmata in originale dal legale rappresentante;
- **lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria** redatta dall'Istituto di credito convenzionato con Finpiemonte S.p.A., su apposito modulo scaricabile dal sito www.finpiemonte.it;
- **relazione tecnico-economica** reperibile sul sito: www.finpiemonte.it - finanza agevolata - POR FESR 07/13- ASSE I misura I.1.3 Innovazione PMI – Documenti utili – schema di Relazione Tecnico-Economica;
- **copia di un valido documento d'identità** del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;
- **nel caso la domanda sia stata presentata ai sensi dell'aiuto "de minimis" ai sensi Regolamento (CE) n.1998/2006: dichiarazione De minimis**, reperibile sul sito: www.finpiemonte.it – finanza agevolata - modulistica generale – Dichiarazione De minimis ;
- **dichiarazione Deggendorf (per le sole agevolazioni richieste a valere sul Regolamento (CE) n. 800/08, di cui al precedente art. 9 lettera a)**reperibile sul sito: www.finpiemonte.it - finanza agevolata - POR FESR 07/13- ASSE I misura I.1.3 Innovazione PMI – Documenti utili – Clausola di Deggendorf;
- **attestazione di avvenuta identificazione prevista dalla normativa antiriciclaggio** (utilizzando il modulo disponibile sul sito di Finpiemonte: www.finpiemonte.it. Percorso: Finanza agevolata – Modulistica generale – Moduli antiriciclaggio); tale documentazione, qualora non presente, non sarà causa di esclusione e potrà essere inviata successivamente ai fini dell'erogazione del finanziamento.

Finpiemonte S.p.A. effettuerà puntuale verifica con le strutture competenti del rispetto della regolarità contributiva e della normativa antimafia solo nei casi previsti (ossia quando l'importo del contributo pubblico è pari o superiore a € 154.937,07),.

Non saranno considerate ricevibili:

le domande prive anche di uno solo dei predetti documenti; le domande non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte in originale, le domande il cui formato cartaceo non sia stato inviato entro il termine perentorio in precedenza indicato (cfr. art. 12.2 lettera a).

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

La medesima impresa può presentare - a valere sul presente bando - **una sola domanda di agevolazione e riferita ad una sola unità produttiva ad eccezione dei casi seguenti**¹⁶:

a) possibilità di presentare una nuova domanda sul presente bando:

L'impresa potrà presentare una nuova domanda a valere sul presente bando qualora:

- la precedente domanda presentata a valere sul presente bando sia stata respinta;
- la domanda presentata sul presente bando sia stata accolta e
 - l'investimento proposto sul presente bando con una nuova domanda non coincida, nemmeno parzialmente, con quello finanziato a valere sul presente bando e, pertanto, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento proposto e non siano già state rendicontate sul presente bando o su altri bandi;
 - l'investimento oggetto della domanda finanziata sul presente bando sia stato realizzato e la relativa rendicontazione sia stata approvata;
- nel caso di revoca (limitatamente alle fattispecie di cui ai punti a) e j) dell'art. 16) dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata sul presente bando, l'impresa abbia provveduto alla integrale restituzione dell'importo revocato.

b) Connessione con il bando “Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione dei processi produttivi” approvato con determinazione dirigenziale n. 386 del 23/12/2009 e s.m.i (BANDO MICRO):

b1) Possibilità di presentare domanda sul BANDO MICRO

L'impresa (con esclusione della media impresa) che abbia già presentato una domanda a valere sul presente bando può presentare domanda sul BANDO MICRO a condizione che:

- la domanda presentata sul presente bando sia stata respinta;
- la domanda presentata sul presente bando sia stata accolta e
 - l'investimento proposto sul BANDO MICRO non coincida, nemmeno parzialmente, con quello finanziato a valere sul presente bando e, pertanto, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento proposto e non siano già state rendicontate sul presente bando o su altri bandi;
 - l'investimento oggetto della domanda finanziata sul presente bando sia stato realizzato e la relativa rendicontazione sia stata approvata;
- nel caso di revoca (limitatamente alle fattispecie di cui ai punti a) e j) dell'art. 16) dell'agevolazione concessa relativamente alla domanda presentata sul presente bando, l'impresa abbia provveduto alla integrale restituzione dell'importo revocato.

¹⁶ Come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 444 del 24/10/2011

b2) Possibilità, per le imprese che hanno presentato domanda sul BANDO MICRO, di presentare domanda sul BANDO PMI:

L'impresa che abbia presentato domanda a valere sul BANDO MICRO, può presentare domanda a valere sul presente bando a condizione che:

- la domanda presentata sul BANDO MICRO sia stata respinta;
- la domanda presentata sul BANDO MICRO sia stata accolta e
 - l'investimento proposto sul presente bando non coincida, nemmeno parzialmente, con quello oggetto finanziamento concesso sul BANDO MICRO e, pertanto, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento presentato sul presente bando e non siano già state rendicontate sul BANDO MICRO o su altri bandi;
 - l'investimento oggetto della domanda presentata sul BANDO MICRO sia stato realizzato e la relativa rendicontazione sia stata approvata;
- nel caso di revoca (limitatamente alle fattispecie di cui ai punti a); b); c) e l) dell'art. 16 BANDO MICRO) dell'agevolazione concessa sul BANDO MICRO, l'impresa abbia provveduto alla integrale restituzione dell'importo revocato.

12.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande e la selezione dei progetti presentati dai soggetti richiedenti viene effettuata con riferimento ai requisiti prescritti dal bando ed ai criteri contenuti nel documento "Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell'ambito del POR-FESR2007-2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR per l'attività 1.1.3."Innovazione e PMI" e per l'Attività 1.2.2- Adozione tecnologie ambientali.

In particolare i progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

a) Ricevibilità:

- Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando.
- Completezza e regolarità della domanda.

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero:

- le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori indicati al paragrafo 12.1;
- le domande per le quali il soggetto richiedente non abbia spedito la copia cartacea entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico;
- le domande cartacee non inviate precedentemente per via telematica;
- le domande per le quali la copia cartacea non sia stata inviata in originale, firmata IN ORIGINALE dal legale rappresentante del soggetto richiedente e secondo il modello standard previsto;
- le domande per le quali la copia cartacea sia stata inviata con una modalità diversa da quelle previste al presente paragrafo (raccomandata A/R o corriere espresso).

b) Ammissibilità:

- Presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario (configurazione giuridica, dimensione d'impresa, ecc.)
- Tipologia e localizzazione dell'investimento/progetto coerenti con le prescrizioni del bando;
- Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR;
- Compatibilità /coerenza del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da norme sovraordinate (settori economici ammissibili, regole di cumulo con altre agevolazioni, rispetto del limite de minimis, ecc.);

c) Merito:

- Qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del bando.
- Ricadute e di impatti attesi sul beneficiario e sul sistema con particolare riferimento alle possibili ricadute in termini di innovazione che rafforzino od accrescano la competitività dell'impresa nonchè. (ai fini della maggiorazione del contributo) ricadute in termini di connesso e conseguente miglioramento delle prestazioni ambientali (riduzione emissioni in atmosfera e nei corpi idrici, miglioramento del ciclo dei rifiuti, razionalizzazione consumi idrici) o dell'efficienza energetica del ciclo produttivo oppure di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre gli standard obbligatori.
- Rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione.

d) Capacità Tecnica e finanziaria:

- d1) idoneità tecnica e capacità finanziaria del soggetto proponente
- d2) congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto/investimento
- d3) istruttoria del merito di credito.

Finpiemonte S.p.A. procederà direttamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità. Nel caso, invece, di esito positivo, Finpiemonte procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione di merito e tecnico-finanziaria di cui alle lettere c) e d); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano alla concessione dell'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate della necessaria documentazione a supporto. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione indica le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alle lettere c) e d), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, Finpiemonte si avvale di un Comitato di valutazione composto da:

- un rappresentante di Finpiemonte, che lo presiede;
- un rappresentante della Direzione Attività produttive della Regione;
- un rappresentante della Direzione regionale Ricerca e innovazione;
- almeno due esperti, individuati prioritariamente nell'ambito di docenti e ricercatori del Politecnico, dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

Limitatamente ai progetti di investimento che comportino altresì un miglioramento delle prestazioni ambientali o dell'efficienza energetica del ciclo produttivo, il Comitato è integrato da un esperto della Direzione regionale Ambiente e da un rappresentante dell'Autorità Ambientale .

Limitatamente ai progetti che comportino anche un miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comitato può essere integrato da un rappresentante dell'Ufficio Regionale dell'I.N.A.I.L .

In caso di istruttoria positiva e di completezza della documentazione (ivi compresa l'attestazione antiriciclaggio), Finpiemonte S.p.A. procede alla concessione e all'erogazione del finanziamento.

Di norma, una nuova delibera bancaria riportante le nuove percentuali di intervento del fondo regionale e del fondo bancario, sarà richiesta soltanto qualora il Comitato approvi la domanda senza riconoscere la maggiorazione richiesta dal beneficiario.

12.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione [di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) - d1, e d2)] viene conclusa entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine Finpiemonte informa l'impresa dell'avvenuto superamento dell'istruttoria di legittimità, di merito e tecnico-finanziaria (di cui alle lettere a, b, c, d1 e d2 del precedente articolo 12.2).

Qualora Finpiemonte nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese a Finpiemonte entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della richiesta formulata da Finpiemonte.

A seguito di positiva istruttoria da parte di Finpiemonte S.p.A. e del Comitato di valutazione e acquisita tutta la documentazione necessaria , si procederà con atto formale alla concessione dell'agevolazione, con indicazione dei termini di realizzazione del progetto e definizione dell'importo di contributo concesso) e ne sarà data tempestiva comunicazione all'impresa proponente.

Nel caso, invece, di rigetto della domanda saranno comunicati all'impresa proponente i motivi ostativi all'accoglimento. Decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte dell'impresa - della comunicazione di Finpiemonte senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, sarà adottato - nei successivi 30 giorni - provvedimento di non ammissione all'agevolazione, dandone comunicazione all'impresa; qualora, invece, le controdeduzioni siano valutate idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sarà adottato provvedimento di ammissione all'agevolazione entro 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

Le domande che abbiano superato positivamente l'istruttoria in ordine alla ricevibilità, all'ammissibilità ed al merito ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, sono collocate in lista di attesa e sono ammesse a finanziamento a fronte di eventuali risorse stanziare ad integrazione della dotazione del bando o con i rientri dei fondi rotativi.

13. Modalità di erogazione

Il finanziamento agevolato, costituito da fondi regionali e fondi bancari, viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., in un'unica soluzione a seguito della concessione dell'agevolazione, per la durata di cinque anni di cui un anno di preammortamento.

Il prestito sarà rimborsato in sessanta mesi di cui dodici di preammortamento, in rate trimestrali posticipate.

14. Rendicontazioni periodiche e verifica finale

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione della spesa a Finpiemonte S.p.A.:

- entro le date del 30 aprile e del 30 novembre di ciascun anno solare (attestazione di spesa "in itinere") per la spesa effettivamente sostenuta, rispettivamente, a tutto il 31 marzo e 31 ottobre precedenti e sempreché siano decorsi almeno 4 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione; la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. entro le scadenze prescritte, non viene più considerata ammissibile al finanziamento del P.O.R., anche se viene presentata successivamente alle scadenze suddette; Finpiemonte S.p.A. valuterà eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione del progetto, ai fini della verifica finale (rendicontazione finale).

Le rendicontazioni di cui al punto precedente (distinte in una parte tecnica ed in una parte economica) dovranno essere redatte nelle modalità comunicate da Finpiemonte S.p.A. Sull'originale dei documenti

contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito dell'agevolazione oggetto del presente bando¹⁷.

Nel caso di agevolazione concessa per investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 lett. C),in occasione della prima rendicontazione utile dovrà essere allegata copia conforme all'originale del F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario privo di marcatura CE). L'omissione dell'invio del F.I.R. comporta la perdita della maggiorazione di agevolazione conseguita o, qualora vengano altresì meno le altre condizioni di ammissione all'agevolazione, la revoca totale dell'agevolazione concessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica finale. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte S.p.A.:

- a) ne comunicherà l'esito positivo all'impresa beneficiaria, oppure
- b) provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure
- c) comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate.

Nei casi sub b) e sub c), decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'impresa – della richiesta di integrazione o della comunicazione delle irregolarità rilevate senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la revoca parziale e/o totale del finanziamento concesso

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni fornite dal beneficiario stesso.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento (bonifico bancario, ecc.).

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

15. Varianti

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario, tale da comportare una durata complessiva del progetto o dell'investimento superiore a 18 mesi, deve essere preventivamente comunicata - pena la revoca delle agevolazioni concesse - a Finpiemonte s.p.a. e da quest'ultima autorizzata entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto/investimento, ove non preventivamente autorizzata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto/investimento, al momento della rendicontazione intermedia o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che

¹⁷ "Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Attività I.1.3. –Attività I.2.2 del P.O.R. 2007/2013 Regione Piemonte-Obiettivo Competitività ed occupazione"

compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

16 Revoca delle agevolazioni

L'agevolazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- b) qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento;
- e) l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato o la restituzione del finanziamento bancario o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;
- f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;
- g) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato;
- h) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- j) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- k) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla conclusione del progetto/ investimento;
- l) in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento;
- m) in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione;
- n) qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo punto 18 o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- o) nel caso in cui a seguito della verifica finale venissero accertate modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti.
- p) qualora l'investimento non venga concluso entro 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, salvo quanto previsto al precedente art. 15;
- q) qualora l'investimento non venga avviato entro 6 mesi dalla concessione dell'agevolazione;

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando all'intero ammontare del finanziamento un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione :
- della quota parte del finanziamento indebitamente percepito;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti sulla quota sopra definita e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando alla quota parte di finanziamento indebitamente percepito, un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

17 Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, agli interessati sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di Finpiemonte esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'agevolazione intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato all'impresa interessata con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, Finpiemonte provvederà a trasmettere alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali spese di recupero.

18 Ispezioni, controlli e monitoraggio

Di propria iniziativa o su indicazione dei competenti organi della Regione, Finpiemonte effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

L'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere una contabilità separata del progetto finanziato nell'ambito del presente bando ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al progetto, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte, dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR ed ulteriormente specificati nel provvedimento di concessione del contributo dell'agevolazione.

19 Conformità alla normativa comunitaria

Anche per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, la presente misura d'aiuto è conforme a:

- a) Regolamento (CE) della Commissione N. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE L214 del 9 agosto 2008, pag. 3; le agevolazioni concesse sulla base della presente misura d'aiuto soddisfano le condizioni previste dal precitato Regolamento CE.
- b) Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis') in GUUE L379 del 28/12/2006

La concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione ai sensi del considerando 16 e dell'art. 1, comma 6, lettera a) del Regolamento (CE) n. 800/2008 in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. "clausola Deggendorf") ed, inoltre, per quanto riguarda la concessione in base al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis') in GUUE L379 del 28/12/2006 della apposita dichiarazione "de minimis".

20 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013).

ALLEGATO

SETTORI AMMISSIBILI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 —

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 e al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis" in GUUE L379 del 28/12/2006)

*

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)¹⁸.

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06)

Il codice "10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi" è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè.

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite).

D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(**esclusi i codici: 35.14, 35.23**)

**E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO**

F - COSTRUZIONI (attività aggiunta per effetto della D.D. n. 227 del 10.9.2009)

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1, 58.2, 59.11, 59.12, 59.2, 60, 61, 62, 63.11)

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici

¹⁸ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)

Limitazioni generali ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/08

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 il regime di aiuto **non** si applica agli:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;

d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;

e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione,

o

ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera [di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002 ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24];

g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;

h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale.

Limitazioni generali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») sono inammissibili gli aiuti:

a) concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio¹⁹;

¹⁹ In GUCE L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GUUE L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

- b) concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato nei casi seguenti:
- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;
- d) concessi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002²⁰ (NB: ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24) ;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà²¹.

*

NOTA

Elenco attività per le quali sussiste obbligo di notificazione e di autorizzazione della Commissione U.E. nel caso in cui l'impresa – localizzata in area 107.3.c (ex 87.3.c) – proponga domanda a valere sull'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008 per beneficiare della maggiorazione del 5 % prevista all'art. 9 lett A) del bando

²⁰ In GUCE L 205 del 2.08.2002.

²¹ In GUUE C 244 dell' 1.10.2004.

I seguenti settori di attività C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE: codd. 20.6²², 24.10²³, 24.20.1²⁵, 24.20.2²⁶, 24.31²⁷, 24.32²⁸, 24.33²⁹, 24.34³⁰, 30.11³¹, 33.15³², sono ammissibili alla domanda di

²² Il codice 20.6 è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, punto 30 del Regolamento (CE) 800/2008 che qui si evidenzia:

“30) «settore delle fibre sintetiche»:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore delle fibre sintetiche come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento è obbligatoria solo con riguardo alla definizione di settore delle fibre sintetiche sopra riportata.

Note da ²⁴ a ³⁰ I codici qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, punto 29 del Regolamento (CE) 800/2008 che si evidenzia:

“29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo:
banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm”;

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore della siderurgia come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore siderurgico sopra riportata.

Note ³¹ e ³² I codici qui elencati sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)” (in GUUE C317 del 30.12.2003) che si riporta:

Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

- a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:
 - i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
 - ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;
 - iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
 - iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato;

Rilevato che, con i codici Ateco 2007, non è possibile definire compiutamente il settore della costruzione navale, ne discende che l'obbligo di notificazione vale solo per quelle attività che rientrano nella definizione qui ripresa.

finanziamento prevista dal presente bando ma sono escluse dalla esenzione alla notificazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera da e) a g) del Regolamento (CE) 800/2008.

Ne consegue che la concessione dell'aiuto individuale con le maggiorazioni previste dall'art. 9- lettera A) del presente bando per le imprese localizzate in aree 107.3.C (ex art. 87.3.C) è soggetta alla preventiva notificazione e successiva approvazione da parte della Commissione europea.

In alternativa, i soggetti interessati possono proporre domanda di finanziamento in base all'art. 15 del Regolamento (CE) 800/08, rinunciando alla maggiorazione prevista per le aree cd 107.3.C (ex art. 87.3.C), (cfr. art. 9, lettera A del presente bando) oppure ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/06 "de minimis" (cfr. art. 9, lettera B del presente bando)

Si segnala che il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la **"Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06)"** (in GUUE C 364 del 14.12.2011 che al punto 12 prevede le seguenti definizioni:

"a) «costruzione navale»: la costruzione, nell'Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma;

b) «riparazione navale»: la riparazione o la revisione, nell'Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma;

c) «trasformazione navale», la trasformazione, nell'Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl (1), purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) per «nave mercantile a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare o per vie navigabili interne e appartiene a una delle seguenti categorie:

i) navi marittime di almeno 100 tsl e le navi della navigazione interna di dimensione equivalente adibite al trasporto di passeggeri e/o di merci;

ii) navi marittime di almeno 100 tsl e le navi della navigazione interna di dimensione equivalente adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio);

iii) rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

iv) scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti i), ii) e iii), che siano galleggianti e mobili;

e) «strutture galleggianti e mobili in alto mare»: strutture per l'esplorazione, lo sfruttamento e la produzione di petrolio, gas o energia rinnovabile che presentano le caratteristiche di una nave mercantile, tranne la propulsione autonoma, e sono destinate a essere spostate più volte nel corso del loro ciclo di funzionamento.»